

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 68	del 29-12-2022
-------	----------------

Oggetto: Imposta municipale unica (IMU) 2023. Conferma aliquote vigenti.

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **ventinove**, del mese di **dicembre**, alle ore **17:00**, nella sala delle adunanze del Comune, convocata in sessione ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenze	CONSIGLIERI	Presenze
Lai Francesco	P	Orunesu Giovanni Antonio	P

Mattana Matteo

P

Asole Francesca

P

Maludrottu Giuseppe

P

Zirottu Maurizio

P

Burrai Gianfranco

P

Decandia Elio

P

Folino Alessia

A

Piredda Martina

P

Fresi Debora

P

Carbone Francesco

P

Molino Antonello

P

Assegnati n. 13

Presenti n. 12

In carica n. 13

Assenti n. 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 68 del 29-12-2022 - pag. 1 - COMUNE DI LOIRI P.S.PAOLO

- Presiede il Sig. Matteo Mattana in qualità di Presidente del Consiglio.
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Natalina Baule
- Partecipano, con diritto di intervento e senza diritto di voto gli Assessori:

Piredda Teodoro Andrea	A
Biancu Riccardo	A

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 53 del 22/12/2021, con la quale sono state confermate, per l'anno 2022, le seguenti aliquote IMU già vigenti nell'esercizio precedente:

ABITAZIONE PRINCIPALE

CATEGORIA	TIPOLOGIA	ALIQUOTA
A/1	Abitazioni di tipo signorile	2‰
A/2	Abitazioni di tipo civile	Esenti
A/3	Abitazioni di tipo economico	Esenti
A/4	Abitazioni di tipo popolare	Esenti
A/5	Abitazioni di tipo ultrapopolare	Esenti
A/6	Abitazioni di tipo rurale	Esenti
A/7	Abitazioni in villini	Esenti
A/8	Abitazioni in ville	2‰
A/9	Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici	4‰
A/11	Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi	Esenti

ALTRI IMMOBILI

CATEGORIA	TIPOLOGIA	ALIQUOTA
A/1	Abitazioni di tipo signorile	10,6‰
A/2	Abitazioni di tipo civile	10,6‰
A/3	Abitazioni di tipo economico	10,6‰

A/4	Abitazioni di tipo popolare	10,6‰
A/5	Abitazioni di tipo ultrapopolare	10,6‰
A/6	Abitazioni di tipo rurale	10,6‰
A/7	Abitazioni in villini	10,6‰
A/8	Abitazioni in ville	10,6‰
A/9	Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici	10,6‰
A/10	Uffici e studi privati	10,6‰
A/11	Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi	10,6‰
B/1	Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme	7,6‰
B/2	Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro)	7,6‰
B/3	Prigioni e riformatori	7,6‰
B/4	Uffici pubblici	10,6‰
B/5	Scuole, laboratori scientifici, costruiti o adattati per tale destinazione e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro	7,6‰
B/6	Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9, circoli ricreativi, quando il circolo ricreativo non ha fine di lucro e, in quanto tale, assimilabile alle unità immobiliari adibite ad attività culturali; quando hanno fine di lucro, dovranno essere censiti nella categoria propria dell' unità immobiliare, secondo l'uso ordinario della stessa.	7,6‰
B/7	Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico del culto	7,6‰
B/8	Magazzini sotterranei per depositi di derrate	7,6‰
C/1	Negozi e botteghe	8,6‰
C/2	Magazzini e locali di deposito	8,6‰
C/3	Laboratori per arti e mestieri	8,6‰
C/4	Fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro)	8,6‰

C/5	Stabilimenti balneari e di acque curative (senza fine di lucro)	10,6‰
C/6	Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro)	8,6‰
C/7	Tettoie chiuse od aperte	8,6‰
D/1	Opifici	8,6‰
D/2	Alberghi e Pensioni (con fine di lucro)	8,6‰
D/3	Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro)	8,6‰
D/4	Case di cura ed ospedali (con fine di lucro)	8,6‰
D/5	Istituti di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro)	10,6‰
D/6	Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro)	8,6‰
D/7	Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni	10,6‰
D/8	Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni	8,6‰
D/9	Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio	10,6‰
D/10	Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole, esclusivamente nel caso in cui presentino i requisiti di ruralità prescritti dall'art. 9, comma 3-bis del D.L. 133/1994, convertito con modificazioni dalla L. 133/1994	Esenti
D/11	Scuole e laboratori scientifici privati	8,6‰
D/12	Posti barca in porti turistici e stabilimenti balneari	10,6‰
-----	Terreni agricoli	4,6‰
-----	Terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola	Esenti

-----	Terreni agricoli la cui proprietà collettiva sia indivisibile e inusucapibile e ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale	Esenti
-----	Aree fabbricabili	7,6‰
-----	Immobili di categoria A concessi in comodato gratuito ai sensi dell'art. 6 del Regolamento IMU	4,6‰
-----	Immobili di categoria A (diversi da A/1, A/8 e A/9) locati con regolare contratto, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento IMU	6‰
-----	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	Esenti

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentali di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vige l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne forma parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inefficacia della delibera prima del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Dato atto che la legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), all'art. 1, comma 48, dispone che *“a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà”*

Ritenuto opportuno confermare, per l'anno 2023, le aliquote approvate per l'anno 2022;

Visto il Regolamento IMU, approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 07/08/2020;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Udito il dibattito;

Con 8 voti favorevoli e 4 astenuti (Decandia, Zirottu, Carbone e Piredda M.) resi in forma elettronica palese:

DELIBERA

Per le motivazioni indicate nella premessa narrativa

1. Di **confermare**, per l'anno 2023, le seguenti aliquote IMU:

ABITAZIONE PRINCIPALE

CATEGORIA	TIPOLOGIA	ALIQUOTA
A/1	Abitazioni di tipo signorile	2‰
A/2	Abitazioni di tipo civile	Esenti
A/3	Abitazioni di tipo economico	Esenti
A/4	Abitazioni di tipo popolare	Esenti
A/5	Abitazioni di tipo ultrapopolare	Esenti
A/6	Abitazioni di tipo rurale	Esenti
A/7	Abitazioni in villini	Esenti
A/8	Abitazioni in ville	2‰
A/9	Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici	4‰
A/11	Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi	Esenti

ALTRI IMMOBILI

CATEGORIA	TIPOLOGIA	ALIQUOTA
A/1	Abitazioni di tipo signorile	10,6‰
A/2	Abitazioni di tipo civile	10,6‰
A/3	Abitazioni di tipo economico	10,6‰
A/4	Abitazioni di tipo popolare	10,6‰

A/5	Abitazioni di tipo ultrapopolare	10,6‰
A/6	Abitazioni di tipo rurale	10,6‰
A/7	Abitazioni in villini	10,6‰
A/8	Abitazioni in ville	10,6‰
A/9	Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici	10,6‰
A/10	Uffici e studi privati	10,6‰
A/11	Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi	10,6‰
B/1	Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme	7,6‰
B/2	Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro)	7,6‰
B/3	Prigioni e riformatori	7,6‰
B/4	Uffici pubblici	10,6‰
B/5	Scuole, laboratori scientifici, costruiti o adattati per tale destinazione e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro	7,6‰
B/6	Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9, circoli ricreativi, quando il circolo ricreativo non ha fine di lucro e, in quanto tale, assimilabile alle unità immobiliari adibite ad attività culturali; quando hanno fine di lucro, dovranno essere censiti nella categoria propria dell' unità immobiliare, secondo l'uso ordinario della stessa.	7,6‰
B/7	Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico del culto	7,6‰
B/8	Magazzini sotterranei per depositi di derrate	7,6‰
C/1	Negozi e botteghe	8,6‰
C/2	Magazzini e locali di deposito	8,6‰
C/3	Laboratori per arti e mestieri	8,6‰
C/4	Fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro)	8,6‰

C/5	Stabilimenti balneari e di acque curative (senza fine di lucro)	10,6‰
C/6	Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro)	8,6‰
C/7	Tettoie chiuse od aperte	8,6‰
D/1	Opifici	8,6‰
D/2	Alberghi e Pensioni (con fine di lucro)	8,6‰
D/3	Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro)	8,6‰
D4	Case di cura ed ospedali (con fine di lucro)	8,6‰
D/5	Istituti di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro)	10,6‰
D/6	Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro)	8,6‰
D/7	Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni	10,6‰
D/8	Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni	8,6‰
D/9	Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio	10,6‰
D/10	Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole, esclusivamente nel caso in cui presentino i requisiti di ruralità prescritti dall'art. 9, comma 3-bis del D.L. 133/1994, convertito con modificazioni dalla L. 133/1994	Esenti
D/11	Scuole e laboratori scientifici privati	8,6‰
D/12	Posti barca in porti turistici e stabilimenti balneari	10,6‰
-----	Terreni agricoli	4,6‰
-----	Terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola	Esenti

-----	Terreni agricoli la cui proprietà collettiva sia indivisibile e inusufruttibile e ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale	Esenti
-----	Aree fabbricabili	7,6‰
-----	Immobili di categoria A concessi in comodato gratuito ai sensi dell'art. 6 del Regolamento IMU	4,6‰
-----	Immobili di categoria A (diversi da A/1, A/8 e A/9) locati con regolare contratto, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento IMU	6‰
-----	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	Esenti

2. Di **dare atto** che gli effetti della presente deliberazione decorreranno, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, dal 1° gennaio 2023;
3. Di **dare atto** che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2023, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2023, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Con successiva separata votazione, resa in forma elettronica palese, con 8 voti favorevoli e 4 astenuti (Decandia, Zirottu, Carbone e Piredda M):

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, riconosciuta l'esigenza di assicurare l'immediato dispiegamento delle sue finalità.

Parere **Favorevole** in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Gianluca Cocco
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.1)

Parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Gianluca Cocco
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.1)

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Segretario Comunale Dott.ssa Natalina Baule (firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.1)	Il Presidente Matteo Mattana (firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.1)
--	--

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U. 267/2000);

Dalla residenza comunale, li 29-12-22

IL Segretario Comunale
Dott.ssa Natalina Baule
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.1)